



D.L. 182/2020: Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente A.C. 2844

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2844
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
emanazione:	31 dicembre 2020
presentazione:	31 dicembre 2020
assegnazione:	31 dicembre 2020
Commissione competente :	VI Finanze
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro e del Comitato per la legislazione

Contenuto

Il decreto in esame sostituisce le norme in materia di **stabilizzazione della detrazione** spettante ai percettori di reddito di **lavoro dipendente** e di talune fattispecie di **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente prevista, per il **solo secondo semestre 2020**, dall'[articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3](#) e resa permanente dall'articolo 1, **comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178** (legge di bilancio 2021).

Nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio 2021 è infatti emerso che il sopra citato comma 8, nella sua formulazione originaria, **non teneva conto, ai fini della stabilizzazione** della misura, che **gli importi della detrazione** previsti per garantire il medesimo beneficio mensile **dovevano essere raddoppiati** rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva dell'agevolazione, che ne prevedeva l'applicazione per il solo secondo semestre del 2020. Pertanto, l'intervento correttivo previsto dalla disposizione in esame si è reso necessario per **chiarire gli importi effettivi** dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il **secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021**.

Il decreto si **compone di due articoli**.

Articolo 1 - Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Come sopra ricordato, l'**articolo 2** del [decreto legge n. 3 del 2020](#) istituisce una **detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche**, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'**importo** della detrazione è pari a **600 euro** in corrispondenza di un reddito complessivo di **28.000 euro** e **decresce linearmente** fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a **40.000 euro**. La detrazione avrebbe dovuto avere **carattere temporaneo**, limitatamente alle prestazioni rese nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

La detrazione spetta ai medesimi soggetti destinatari del **trattamento integrativo di cui all'articolo 1** del citato [decreto legge n. 3 del 2020](#). Tale articolo dispone, **in sostituzione del bonus 80 euro**, contestualmente abrogato, a partire dalla seconda metà dell'anno 2020, il riconoscimento di una somma a titolo di **trattamento integrativo** in favore dei percettori delle stesse tipologie di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati relativi al bonus 80 euro, sempreché l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, TUIR). Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020.

I soggetti beneficiari sono:

- **i titolari di redditi di lavoro dipendente** (come definiti dall'[articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)-TUIR), con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati (comma 2, lettera a) del medesimo articolo 49 del TUIR);
- **i titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (come definiti dall'articolo 50 del TUIR) ovvero per:
 - i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
 - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
 - le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
 - le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
 - le remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua (lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
 - le prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari (lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
 - i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (*lettera l*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR).

L'importo della detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinato sulla base di due diverse equazioni:
fra 28.000 e 35.000 euro l'importo è pari a: per $r = \text{reddito complessivo}$;

fra 35.000 e 40.000 euro l'importo è pari a: per $r = \text{reddito complessivo}$.

Di conseguenza, l'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Per una ricostruzione dettagliata della norma si rinvia al dossier Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il comma 8 della legge di bilancio 2021, modificando la previgente disciplina, stabilisce **l'applicazione a regime** della richiamata misura agevolativa. La norma infatti dispone che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione **spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020** (e non più solo per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 **al 31 dicembre 2020**). Tuttavia, la disposizione, come sopra ricordato, non tiene conto del fatto che, **a decorrere dal 2021, l'applicazione riferita all'intero anno richiede il raddoppio degli importi attuali della medesima detrazione**, che sono espressamente indicati nella norma istitutiva e sono riferiti ad un semestre. Pertanto, la modifica introdotta dall'articolo 1 in commento è volta a chiarire quali sono gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021.

Si segnala che la necessità di tale correzione è emersa in sede di esame della legge di bilancio 2021 al Senato, allorché il Viceministro dell'economia e delle finanze, Antonio Misiani - rispondendo ai quesiti posti da alcuni senatori in relazione ad una correzione da apportare alla legge di bilancio - rilevava che il comma 8, come formulato nel disegno di legge di bilancio, modificava il [comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020](#), facendo però riferimento per la decorrenza del termine al solo secondo semestre anziché all'intero anno (per consultare l'intervento completo del Viceministro si legga il resoconto stenografico della seduta del 29 dicembre 2020). Tuttavia, i ristretti tempi per l'approvazione della legge di bilancio non hanno consentito la correzione, che avrebbe richiesto un rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati per una nuova lettura.

Occorre peraltro precisare che la relazione tecnica del ddl di bilancio originariamente presentata alla Camera era già, correttamente, riferita all'intero importo della detrazione, che risultava quindi provvisto dell'adeguata copertura finanziaria. Per tale motivo, la modifica in esame non necessita di nuove coperture.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame, conseguentemente, sostituisce interamente il richiamato comma 8.

In particolare, la nuova disposizione (comma 1, **numero 1**)) modifica il [comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3](#), precisando che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati nel medesimo comma (sopra menzionati) esclusivamente **per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020**.



Con la modifica introdotta dal **numero 2**) viene specificato che per le prestazioni rese **a decorrere dal 1° gennaio 2021** l'agevolazione spetta nei seguenti importi (**raddoppiati** rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1):

- **960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro** e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- **960 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Si segnala che la modifica in esame, come anche sottolineato nella relazione tecnica, **non determina effetti finanziari di copertura** rispetto a quelli già stimati nella legge di bilancio 2021, in quanto l'impegno finanziario legato all'attuazione della detrazione a regime è stato stimato correttamente.

L'**articolo 2** disciplina l'**entrata in vigore** del provvedimento (giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Senato: Dossier n. 346
Camera: Progetti di legge n. 395
8 gennaio 2021

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze